Saluzzo, lì 29/12/2025

Disposizioni per il reclutamento e la selezione di personale dipendente presso la Fondazione Amleto Bertoni.

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per il reclutamento del personale dipendente da parte della Fondazione Amleto Bertoni, di seguito Fondazione.

2. La Fondazione informa la propria azione ai principi di trasparenza, continuità, economicità, imparzialità, pubblicità e parità di accesso.

3. La Fondazione, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.l.gs. 30.03.2001 n. 165, all'art. 19 del D.l.gs. 19 agosto 2016 n. 175 nonché delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali linee guida dettate dalla Città di Saluzzo, provvede ad assicurare una struttura organizzativa ed operativa stabile, idonea ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali ed accessorie ad alti livelli qualitativi e costante efficienza operativa.

4. La struttura organizzativa ed operativa della Fondazione informa la propria azione ai principi dell'efficacia e dell'efficienza gestionale.

Art. 2 - Finalità

1. Le presenti disposizioni perseguono le seguenti finalità:

a) reclutare il personale con caratteristiche professionali e attitudinali strettamente commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire;

b) ottimizzare la composizione del personale secondo caratteristiche professionali e attitudinali in grado di garantire elevati livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi offerti;

c) espletare le procedure di valutazione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità.

2. Per la realizzazione delle predette finalità il reclutamento del personale sarà effettuato secondo le modalità di cui all'art. 4.

Art. 3 - Criteri generali

1. Il Consiglio di Amministrazione approva su proposta del Presidente un piano di assunzione in considerazione delle esigenze collegate con il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Fondazione e della disponibilità economica della Fondazione stessa, completo dei profili professionali per le varie posizioni e dei criteri informatori per la scelta.

2. Il Consiglio di amministrazione, visto il piano di assunzione, la situazione complessiva e la relazione del Presidente, delibera - anche in via telematica - sulle assunzioni, aprendo formalmente le posizioni per le figure di interesse.

3. Le assunzioni possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato, in accordo con le norme e le leggi vigenti.

4. Per la particolarità delle competenze ricercate o in previsione di un elevato numero di manifestazioni di interesse, la ricerca e la selezione del personale possono essere delegate, completamente o in parte, a soggetto specializzato, tenuto in ogni caso al rispetto dei principi delle presenti disposizioni.

Art. 4 - Modalità di selezione

1. Il piano di assunzione con le relative posizioni è pubblicato sul sito web della Fondazione con l'indicazione dei profili professionali richiesti, del livello di inquadramento individuato nell'ambito del CCNL di riferimento adottato dalla Fondazione e dei tempi relativi alla selezione, e indicazione dell'avvio della procedura valutativa, limitata alle manifestazioni di interesse pervenute fino al giorno lavorativo precedente all'avvio.

2. La valutazione comparativa si informa alle tradizionali tecniche di valutazione delle conoscenze, capacità ed attitudini tecniche, professionali e gestionali, il tutto attraverso la verifica dei titoli, delle qualifiche, delle competenze, conoscenze e dell'esperienza del candidato, desumibili dal curriculum, secondo il maggior grado di sovrapposizione alle caratteristiche indicate nel piano assunzionale. La valutazione avviene quindi di norma per titoli, ma ciò non esclude la possibilità di indire valutazione comparativa anche per esami o per titoli ed esami.

Art. 5 - Valutazione

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla costituzione della Commissione che esaminerà i titoli e/o qualifiche dei candidati ricorrendo, se del caso, anche a colloqui individuali tra i profili curriculari a disposizione, al fine di specificare e dettagliare i contenuti dei curricula.

2. La Commissione esaminatrice è composta, di norma, da tre persone, scelte sulla base di competenze e disponibilità.

3. Ogni commissario deve verificare di non avere relazioni di coniugio, di parentela, o di affinità entro il quarto grado, sia con gli altri commissari, sia con il candidato su cui effettua la valutazione; deve trattarsi di esperti di provata competenza nelle materie attinenti al profilo, scelti tra funzionari di enti analoghi, docenti oppure estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; qualora una di queste condizioni si verifichi, il commissario riporta la situazione di incompatibilità al Presidente del Consiglio di amministrazione che provvede a sostituirlo.

4. Spetta alla commissione fissare, preventivamente allo svolgimento della valutazione, i principi e i criteri di valutazione in conformità ai profili del fabbisogno.

5. Al termine della valutazione comparativa la commissione, con apposito verbale, attribuisce un punteggio a ciascun candidato e redige la graduatoria finale.

6. Ogni valutazione può essere utilizzata per la selezione di più posizioni, se la fase di valutazione ha rilevato caratteristiche coerenti.

7. Ogni procedura valutativa ha validità di sei mesi dalla data di completamento.

8. Gli esiti della intervenuta valutazione comparativa saranno pubblicati sul sito web della

Fondazione, nel rispetto delle disposizioni su trasparenza e privacy.

Art. 6 – Assunzione

1. L'assunzione in servizio è disposta previo accertamento dei requisiti dichiarati, il cui mancato possesso inibisce l'assunzione stessa o comporta la relativa decadenza.

2. Per l'assunzione i lavoratori devono possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea o cittadinanza extra comunitaria (in entrambi i casi, alle condizioni e per le fattispecie previste dall'articolo 38 del d. lgs. n. 165/2001); possesso dei diritti civili e politici in Italia, o nello stato di appartenenza o provenienza; assenza di cause ostative al pubblico impiego.

Art. 7 – Decorrenza e pubblicità

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla data successiva alla sua approvazione ad opera del Consiglio di Amministrazione.

2. Dello stesso, e delle successive ed eventuali modifiche, viene data pubblicazione permanente sul sito web della Fondazione.